

**ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Mazzini”
PORTO SANTO STAFANO**

**VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
D.P.R. 122/2009**

Modalità e criteri di valutazione degli alunni.

La valutazione degli alunni, ponendo attenzione soprattutto ai processi formativi, non è determinata dalla media delle misurazioni delle prove di verifica, ma dal livello del processo degli apprendimenti disciplinari raggiunti dal singolo allievo.

La valutazione tiene conto, pertanto, della situazione personale, delle condizioni di partenza dell'alunno, dell'impegno nello studio, dell'interesse e della partecipazione alle attività scolastiche, dell'organizzazione del lavoro, delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Valutazione in itinere

La valutazione in itinere è effettuata dai singoli insegnanti con vari strumenti: osservazioni occasionali e sistematiche, interrogazioni, varie tipologie di prove scritte e pratiche, test standardizzati, etc.

Gli esiti della situazione di partenza e delle osservazioni sistematiche sugli obiettivi specifici di apprendimento e sulle competenze effettuate dagli insegnanti sono riportati sul registro personale.

Nel registro personale sono annotate anche le osservazioni sul processo di apprendimento.

Per l'attribuzione dei voti viene fatto riferimento alla griglia di valutazione allegato A

Valutazione del comportamento

Come descritto nell'art. 7 c. 1 del D.P.R. 122/2009 la valutazione del comportamento “si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

Per le scuole secondarie di primo grado si applicano i criteri di cui all'allegato B.

Valutazione intermedia e finale

La valutazione del 1° e 2° quadrimestre, ai sensi del D.P.R. 122/09 art. 2 c. 1, è effettuata nella scuola primaria dal docente, ovvero dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza. A parità di voti prevale il voto del dirigente scolastico o del docente da lui delegato a presiedere la riunione in quanto responsabili della corretta applicazione delle norme generali e del regolamento d'istituto.

Nel documento di valutazione non possono essere riportate valutazioni inferiori al quattro ritenendo tale voto indicativo di una insufficienza grave.

Nella scuola primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione.

Nella scuola secondaria di 1° sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato per merito gli alunni che hanno riportato votazioni non inferiori a sei decimi in tutte le discipline; per delibera del Consiglio di classe gli alunni che evidenziano una situazione di prevalenza di insufficienze recuperabili nell'a.s. successivo tenendo conto dei seguenti criteri: massimo 4 insufficienze non gravi; massimo 3 insufficienze non gravi e una grave; massimo 1 insufficienza non grave e 2 gravi)

Il Consiglio di classe, altresì, terrà in considerazione anche il voto del comportamento, se superiore all'otto, come criterio premiante per gli alunni che hanno dimostrato, nel corso dell'anno scolastico, di avere partecipato e di essersi impegnati in modo attivo, collaborativo e responsabile.

Ammissione all'esame di Stato – Giudizio di idoneità

Ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.P.R. 122/2009 il giudizio di ammissione all'esame di Stato è espresso in decimi e tiene conto del percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Il voto in decimi è determinato dalla media aritmetica delle valutazioni delle singole discipline o gruppo di discipline riportata nel documento di valutazione. Il voto complessivo è arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato per voto di Consiglio, il giudizio di idoneità è dato dalla media dei voti approssimata per difetto all'unità inferiore.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce agli alunni un credito scolastico del valore massimo di 1,5 punti dato dalla somma dei crediti maturati in prima, seconda e terza per un valore massimo di 0,5 punti ad anno. Il punteggio così ottenuto, aggiunto al giudizio di ammissione, concorre, insieme ai risultati delle prove d'esame, a determinare l'esito dell'esame stesso.

I crediti sono attribuiti tenendo conto del percorso scolastico e vengono assegnati in relazione alla partecipazione con merito alle attività organizzate dalla scuola ed al comportamento:

- a) voto di comportamento superiore all'otto: 0,1 per il 9 e 0,2 per il 10
- b) attività organizzate dalla scuola: 0,1/0,2 punti, a secondo del merito per la partecipazione ad ogni attività.(esempi di attività: trinity, giochi sportivi, teatro, giochi matematici, concorsi).

Comunicazione alle famiglie

I risultati delle prove di verifica orali e scritte degli studenti della scuola secondaria di 1° sono comunicati alle famiglie attraverso i colloqui settimanali con i genitori, i ricevimenti generali, e con comunicazione scritte.

A metà quadrimestre, alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, viene consegnato un pagellino nel quale sono riportati i voti per disciplina e indicazioni sulla partecipazione e l'impegno.

Valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni disabili tiene conto degli interventi educativi e didattici svolti in base al PEI.

La valutazione è riferita ai progressi conseguiti in rapporto alle potenzialità dell'alunno e ai livelli di apprendimento iniziali.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle difficoltà certificate.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

La valutazione tiene conto della specifiche situazioni soggettive degli alunni certificati.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche e per le prove di verifica sia scritte che orali, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Valutazione delle assenze (Scuola secondaria 1°)

Per gli alunni che hanno superato il numero di assenze previste dall'art. 11, c. 1, del Dlgs. 59/2004, ai fini della validità dell'anno scolastico si applica la seguente deroga:

- certificato medico che attesti lo stato di impossibilità a frequentare regolarmente la scuola;
- le assenze complessive non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione;
- l'alunno deve essere in grado di poter recuperare le carenze segnalate nelle varie discipline.

Nel corrente anno scolastico il presente documento è applicato in forma sperimentale.